



AUDIZIONE LAV

AS 2533 DECRETO-LEGGE n.9 del 17 FEBBRAIO 2022

**MISURE URGENTI PER ARRESTARE LA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA
AFRICANA ALLA LUCE DELLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE IN TEMA DI
ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA:**

TRA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, ANIMALE E DELLA BIODIVERSITA'.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE DI EMENDAMENTI

- 1) LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE E LA NECESSARIA GARANZIA DEL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITÀ NELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA.**

Come noto, alla luce dell'emergenza epidemiologica scaturita dai casi di peste suina africana registrati nelle popolazioni di cinghiali selvatici all'interno delle province di Genova e Alessandria degli ultimi mesi, il Governo ha adottato il Decreto Legge 17 febbraio 2022 *'Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana'* al fine di prevenire e contenere la diffusione dell'epidemia sul territorio nazionale, prevedendo che le Regioni e le Province autonome entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore adottino a loro volta un ***"Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*)"*** - non sottoposto peraltro a valutazione ambientale strategica né a valutazione di incidenza ambientale - che dovrà includere *"la ricognizione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento della peste suina africana"*.

Eppure, nonostante il tenore letterale della definizione dei piani previsti, i quali dovranno trattare testualmente di ***'interventi urgenti per la gestione, il***

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento', oltre che nella specie cinghiale, emerge in tutta evidenza come l'intero Decreto sia volto quasi esclusivamente alla gestione- oltretutto cruenta- dei cinghiali, mantenendo un unico comma sul tema degli allevamenti di suini. Infatti, nonostante l'apertura riconosciuta dallo stesso Decreto in favore del ricorso a metodi ecologici all'interno di ciascun Piano, nelle successive disposizioni viene di fatto disciplinato esclusivamente il ricorso ai sistemi di controllo della specie cinghiale addirittura su base annuale indipendentemente dalla presenza di epidemie in corso nel territorio considerato.

Invece, per gli allevamenti suinicoli è previsto che il Ministro della Salute - di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - stabiliscano esclusivamente parametri tecnici di biosicurezza articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento.

Proprio a tal riguardo preme, quindi, sottolineare una evidente contraddizione insita nelle disposizioni del Decreto in esame il quale, nell'avallare l'automatico ricorso a misure cruente e generalizzate di controllo della popolazione dei cinghiali selvatici su tutto il territorio nazionale *"connesse ai fini del contenimento della peste suina africana"*, disporrebbe invece per gli allevamenti - anche nelle zone infette - esclusivamente il ricorso a misure di biosicurezza, parimenti attuabili nei confronti dei suidi selvatici, in zone non ancora interessate dall'epidemia.

Appare opportuno, perciò, rimarcare la limitata considerazione che nel Decreto viene riservata agli allevamenti intensivi dal punto di vista del rischio sanitario insito in tale tipologia di attività produttiva: ferme restando, infatti, le misure di biosicurezza necessarie al contenimento della malattia, è innegabile il potenziale di insorgenza e diffusione di malattie che gli stabilimenti suinicoli di tipo industriale rappresentano. La discussione pubblica si concentra, invero, prevalentemente sulla perdita economica che questa malattia potrebbe causare se colpisse anche i suini allevati, causando perdite dirette per la morte

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

degli animali ed indirette per le restrizioni che verrebbero imposte alle esportazioni di carni e prodotti derivati, così da rendere maggiormente accettabile la sproporzione evidente tra le misure stabilite in tema allevamenti ed il controllo indiscriminato decretato nei confronti delle popolazioni di cinghiali su scala nazionale.

Tale sproporzione appare ancor più evidente se si considera, come meglio si vedrà in seguito, il quadro di principi stabiliti dalla stessa normativa europea sul tema, primo tra tutti dal Regolamento (UE) 429/2016, il quale nel delineare il perimetro delle misure di controllo - finanche supplementari - attuabili dagli Stati membri nell'esercizio della rispettiva ampia discrezionalità, prevede che questi ultimi possano ricorrervi "nella misura in cui tali misure rispettino le norme stabilite nel presente regolamento e sono **necessarie e proporzionate a contrastare la diffusione della malattia elencata di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), tenendo conto di quanto segue: a) le circostanze epidemiologiche specifiche; b) il tipo di stabilimenti, di altri luoghi e di produzione interessati; c) le specie e le categorie di animali interessate; d) le condizioni economiche o sociali**" (art. 71)".

Da quanto osservato, emerge pertanto con chiarezza come tali misure - peraltro di carattere straordinario ed in deroga alla stessa norma europea (su Via e Vas) - qualora non fossero accolti gli emendamenti proposti da LAV, difetterebbero dei requisiti imprescindibili della "necessità" e della "proporzionalità" rispetto alla situazione epidemiologica in atto, avuto riguardo anche delle specifiche realtà alle quali le esse stesse si rivolgeranno.

Appare imprescindibile che la riconversione del Decreto-legge in esame disponga adeguati principi normativi che, in linea con la Costituzione (art. 9), norma europea (art. 13 TFUE e Regolamenti in materia) dia un chiaro indirizzo alle Regioni nella emanazione di tali Piani che ineriscono l'eradicazione della PSA (e non del cinghiale), impedendo una totale e non necessitata deregulation in materia venatoria per quanto riguarda la specie del cinghiale ed, al contempo, garantendo adeguate misure di biosicurezza in particolare per i suidi da compagnia.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

2) ERADICAZIONE DEI CINGHIALI O DELL'INFEZIONE DA PSA (SCOPO DEL DECRETO-LEGGE)?

I PIANI ANNUALI DI CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE QUALE MISURA ABNORME E INEFFICACE IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ SANCITO DALLA NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART. 9 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART 13 DEL TFUE.

Alla luce di quanto premesso, preme evidenziare come la specifica disposizione del **Decreto che sembrerebbe autorizzare l'automatismo del controllo generalizzato delle popolazioni di cinghiali su scala nazionale e su base annuale, indipendentemente dalla presenza di focolai, all'interno dei Piani** - lungi dall'essere efficace per la prevenzione della diffusione della PSA in nuove aree - **si ponga proprio in aperto contrasto con i principi di necessità e proporzionalità testé citati, nonché comporti un indebito danno alla biodiversità** in quanto autorizzerebbe ingiustificate attività di abbattimento animali in delicati periodi quali quello riproduttivo con danni potenziali quindi anche alle specie non target (sulla necessità di precauzione nell'autorizzare interventi di prelievo si veda Corte di Giustizia Europea ordinanza del 10 dicembre 2009) e uccisioni non necessitate in violazione dell'art. 13 del TFUE.

Aumentare la quota di animali uccisi ogni anno con l'obiettivo di eradicare o contenere l'espansione della PSA, rappresenta peraltro uno sforzo smodato ed irragionevole come dimostrato anche da fallimentari esperienze condotte in altri Paesi europei di cui si dirà più avanti. Infatti, per poter realizzare l'eradicazione della PSA attraverso il depopolamento dei cinghiali, sarebbe necessario ridurre il numero di almeno il 95% in un arco di tempo molto ristretto, portando la densità dei cinghiali a valori inferiori a 1 individuo per Km². Si tenga presente che, per avere un dato comparativo, attualmente in Liguria sono presenti circa 12 individui per Km².

In Belgio e Repubblica Ceca la PSA è stata eradicata esclusivamente attraverso la recinzione dell'area infetta, come indicato nel Manuale operativo per la gestione della PSA: infatti, non appare percorribile altra soluzione diversa dall'installare reti e lasciare che la malattia faccia il suo corso in quanto la PSA uccide l'80% dei cinghiali abbassando così fortemente il numero di animali

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

(dimostrando l'apporto irrisorio della caccia rispetto alla mortalità indotta dal virus). Dove invece si è proceduto con misure dirette di riduzione della popolazione di cinghiali, i risultati sono stati disastrosi, al punto da incrementare la diffusione del virus. In Russia, Ucraina e Bielorussia, dove si è proceduto con il depopolamento generalizzato della popolazione di cinghiali (90% di animali abbattuti), il risultato raggiunto è stato la rapida diffusione spaziale del virus, mentre in Lituania, Estonia, Bulgaria, Romania e Polonia, il "soft-hunting" (60% di popolazione post riproduttiva abbattuta) ha prodotto una lenta e progressiva diffusione spaziale del virus. Non a caso misure di abbattimento generalizzato di cinghiali su tutto il territorio nazionale non sono previste dalla normativa europea di riferimento, come si vedrà infra.

Infatti, incrementare il numero di cinghiali abbattuti in aree dove non è stata riscontrata la presenza della PSA costituirebbe un grave errore atteso che tale attività comporterebbe l'incremento della mobilità dei cinghiali sani inducendoli ad entrare in contatto con le zone infette con tutte le prevedibili conseguenze che possono derivarne.

Infine, occorre considerare che l'eradicazione della PSA e la gestione venatoria delle popolazioni di cinghiali, sono attività prive di qualsiasi relazione in quanto i principi e i metodi appaiono profondamente diversi e nello stesso senso si è espresso anche l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel suo intervento in Commissione dello scorso 28 febbraio. L'eradicazione della PSA, infatti, è un intervento con finalità sanitarie che non può essere messo in relazione con un'attività ludico-ricreativa come la caccia o il controllo faunistico svolto da privati cittadini. E', quindi, evidente che partendo da presupposti diversi, anche gli approcci devono essere profondamente diversificati, altrimenti vi è il rischio concreto di ottenere gli stessi disastrosi risultati di alcuni Paesi dell'Est Europa che hanno erroneamente ritenuto che la riduzione numerica delle popolazioni di cinghiali avrebbe automaticamente debellato il virus della PSA.

Posta la fragorosa non necessità di piani di abbattimento annuali generalizzati di cinghiali per eradicare la PSA, si ritiene che tale questione vada

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

doverosamente interpretata anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 9 della Costituzione (Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n.1) che prevede **all'art. 9 la protezione degli animali, dell'ambiente, biodiversità ed ecosistemi come valori primari costituzionalmente protetti, gli animali e la biodiversità assumono valore di bene costituzionalmente garantito** la cui tutela risulta equiparata a quella di beni di pari rango - quali tra tutti la tutela della salute – e rispetto ai quali si porrà in necessario bilanciamento in tutti i casi di contrasto tra tali principi, come nel caso di cui si discute.

Inoltre, si rileva come una **previsione di uccisioni indiscriminate in tutta Italia di cinghiali** per far fronte alla peste suina, in mancanza di sostegno da parte di disciplina europea e dati scientifici rispetto a tali misure, **si ponga in aperto contrasto con l'articolo 13 del TFUE**, il quale introduce il riconoscimento della necessità della protezione degli animali da parte dell'Unione e degli Stati membri, disponendo: *“Nella formulazione e nella attuazione delle politiche della Unione nei settori della agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”*.

Con tale qualificazione, si richiede così un impegno delle politiche degli Stati membri sul fronte della tutela degli animali, che devono essere orientate a principi di protezione della loro vita e benessere. Il principio della protezione degli animali quali “esseri senzienti” costituisce, dunque, un principio generale del diritto europeo in quanto inserito nel titolo II del TFUE (Disposizioni di applicazione generale) al pari, ad esempio, di quello della tutela ambientale nella prospettiva dello sviluppo sostenibile (art. 11) con cui deve doverosamente essere coordinato. Come tale, si pone in una linea gerarchica sovraordinata per quanto riguarda le politiche comunitarie di cui devono tenere conto i singoli ordinamenti degli stati membri. A tal proposito si rileva come, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Europea, i principi generali del diritto europeo (tra i quali quelli, appunto, contenuti nell'articolo 13), si impongono in quanto super principi, non solo delle fonti comunitarie di diritto derivato (regolamenti, direttive, decisioni), ma anche delle norme e dei principi derivati o derivabili contenute nelle successive norme del T.F.U.E. e, in particolare, nelle disposizioni di ravvicinamento ed armonizzazione delle legislazioni nazionali contenute nell'articolo 114.

Tali norme sono più volte state citate dalla Cassazione penale come parametro di riferimento per la protezione degli animali e la verifica di eventuali crimini nei loro confronti (Corte di Cassazione, Sezione IV penale, sent. n. 148 del 31 gennaio 2017, depositata l'11 aprile 2017).

Pertanto, in linea con la disciplina europea, in caso di disposizioni di uccisioni non necessitate di animali è pienamente ipotizzabile anche la violazione dell'articolo 544 -bis del Codice penale "Uccisione di Animali".

Per quanto riguarda il valore della protezione degli animali, come bene giuridico da contemperare anche con altri interessi (quali, tra tutti, la salute e l'economia) si segnala la pronuncia del Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 03821/2019 nell'ambito del procedimento "Zoomarine contro LAV Onlus" (in relazione all'ingresso in vasca ai soggetti che partecipano ad attività di educazione e sensibilizzazione del pubblico in materia di biodiversità con i delfini, nell'ambito di specifiche iniziative programmate all'interno delle strutture in possesso della licenza di giardino zoologico che detengono delfini), ha stabilito che: "in relazione al principio di precauzione, deve attribuirsi prevalenza al benessere, salute e sicurezza degli animali (e, nel caso di specie, degli stessi destinatari dell'attività in vasca a contatto con gli esemplari di tursops truncatus) rispetto ai pregiudizi di natura economica allegati dall'appellante".

Una simile impostazione, peraltro, si ravvisa anche nell'ambito del procedimento relativo al tema della sperimentazione animale sui macachi dell'università di Parma (e, dunque, rispetto al tema della salute pubblica) che ha coinvolto la LAV – Onlus e l'Ateneo insieme al Ministero della Salute. Ebbene, anche a tal riguardo preme evidenziare come il Consiglio di Stato con

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

l'ordinanza n. 230/2020 del 23 gennaio 2020 - nell'accogliere l'istanza cautelare avanzata dall'Associazione per la sospensione dell'autorizzazione al Progetto di ricerca - sia addivenuto a ribadire il fondamentale principio di diritto relativo all'imprescindibile valore della protezione degli animali anche nell'ambito della ricerca scientifica e dunque della salute umana, ritenendo *"in sede di comparazione di interesse, prevalente allo stato l'interesse sotteso al gravame proposto dall'appellante, a tutela degli animali soggetti alla sperimentazione, a sospendere il decreto di autorizzazione alla sperimentazione sino alla decisione del merito..."*. Analogamente, in data 9 ottobre 2020, il Consiglio di Stato tornava, peraltro, sulla questione sospendendo nuovamente il progetto e stabilendo con propria ordinanza n. 07021/2020 REG.RIC - 05914/2020 REG.PROV.CAU che gli esperimenti fossero immediatamente interrotti, richiedendo altresì un dovuto *"approfondimento scientifico analitico e motivato"* da parte di un ente terzo. Sul punto, estremamente significativo risulta essere ancora una volta il fatto che il Consiglio di Stato abbia ritenuto l'esigenza di garantire la prosecuzione degli esperimenti *"recessiva rispetto alla cecità provocata in sei esseri senzienti, con indubbia sofferenza (e con la successiva, certa destinazione all'abbattimento)"*.

Infine, il Tar Lazio con ordinanza cautelare n. 3790 del 9 luglio 2021 in un ricorso delle case farmaceutiche avverso un Decreto del Ministero (che autorizzava - per la tutela della salute degli animali d'affezione - l'utilizzo di farmaci in deroga) le quali lamentavano un danno economico e commerciale, rigettava la domanda cautelare dei ricorrenti, stabilendo che *"Considerato altresì che sembrerebbe insussistente anche il danno grave ed irreparabile per come allegato dalla ricorrente, atteso che il pregiudizio a cui le imprese produttrici sarebbero esposte è di natura meramente economica, oltre che solamente potenziale poiché la disposizione introdotta non prevede un obbligo ma solo una facoltà di cui il singolo medico veterinario può avvalersi; Rilevato, peraltro, che nel bilanciamento degli interessi contrapposti, quelli azionati dalla ricorrente paiono essere senz'altro recessivi rispetto alla necessità di garantire, anche nelle particolari situazioni descritte dal decreto, la salute degli animali e, di conseguenza, la salute pubblica"*.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

3) LA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE IN TEMA DI PREVENZIONE, CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELL'EPIDEMIA. L'AMPIA DISCREZIONALITÀ DEGLI STATI MEMBRI NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE E L'INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI INTERVENIRE CON ABBATTIMENTI INDISCRIMINATI DI CINGHIALI.

L'analisi delle fonti sovranazionali quali il Regolamento (UE) 429/2016, i Regolamenti delegati (UE) 2020/687 e 2020/689, la Direttiva 2002/60/CE, nonché delle fonti nazionali quali il D. Lgs. 54/2004 in attuazione della citata Direttiva (recante disposizioni specifiche per la peste suina africana), evidenzia come il controllo e l'eradicazione dell'epidemia passi attraverso un'ampia gamma di misure attuabili a partire dall'identificazione di un focolaio e non si identifichi necessariamente in un controllo generalizzato delle popolazioni di cinghiali su tutto il territorio nazionale. Infatti, nella normativa testé richiamata non si evince, per quanto riguarda gli animali selvatici, un qualsivoglia obbligo di attuazione di misure cruente: misure come l'abbattimento devono necessariamente avvenire nell'ambito di uno specifico piano e non prima dell'identificazione di una zona infetta a partire dalla quale sarà ipotizzabile un eventuale depopolamento nella zona esterna a quella di sorveglianza per allentare la pressione verso la zona infetta.

In particolare, dagli artt. 13, 14, 15, 24 e 25 del Regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto concerne i suidi selvatici non si evince (neanche in fase di eradicazione della malattia), un obbligo di attuazione di misure cruente e, laddove strettamente necessarie, queste risultano concettualmente subordinate all'identificazione preventiva di una zona infetta. Al contempo, per quanto concerne l'ampiezza del ricorso a tali misure, non sussiste alcun obbligo di estenderle su tutto il territorio nazionale: al contrario, lo Stato dovrà discrezionalmente prevedere nel proprio piano di eradicazione sia la natura sia l'ampiezza delle misure ritenute necessarie a perseguire l'obiettivo di eradicazione della malattia. Il Piano nazionale dovrà comprendere un insieme di misure graduate e appropriate con riguardo a ciascuna specifica realtà territoriale (misure di prevenzione/biosicurezza e controllo oppure misure più

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

mirate per l'eradicazione dell'epidemia), e potrà finanche definire – all'interno dei parametri stabiliti dall'art. art. 13 del Regolamento (UE) 689/2020 citato – un ambito di applicazione più circoscritto rispetto a quello dettato in via generale dalla norma europea (che viene individuato sempre e comunque a partire da una zona infetta).

Al contempo, alla luce degli artt. 15 e 16 del D. Lgs. 54/2004, si evidenzia che non sono contemplate misure preventive di abbattimento dei cinghiali selvatici al fine di ridurre il rischio di possibile propagazione e che qualsiasi misura cruenta (abbattimento) è subordinata - al pari delle altre misure di controllo - alla previa individuazione di una zona focolaio (da cui deriva anche l'individuazione di quella limitrofa di sorveglianza). L'adozione di un piano di eradicazione dell'epidemia prevede, in questi casi, l'adozione di diverse misure graduate per scongiurarne la diffusione (in part., art. 16), tra cui campagne di informazione e prevenzione, rafforzamento dei canali di comunicazione con le autorità sanitarie, indagini epidemiologiche capillari, cooperazione tra biologi, cacciatori, associazioni venatorie, servizi responsabili della protezione della fauna selvatica e servizi veterinari di salute animale e di sanità pubblica, etc.

Infine, nel solco dei principi stabiliti dalla normativa europea e nazionale, il Manuale delle emergenze da PSA 2021 affronta il tema della caccia come strumento di eradicazione della peste suina africana, delimitandone il ricorso e stabilendo (con particolare riguardo al paragrafo 8.6 *“Gestione carcasse ed animali abbattuti all'esterno della zona di sorveglianza (o zona addizionale di sorveglianza)”*) che: *“la caccia al cinghiale si svolga come da normativa venatoria e senza alcuna restrizione”* intorno all'area infetta, zona nella quale andrà a concentrarsi uno *“sforzo di depopolamento da operarsi sia tramite cacciatori sia tramite operatori abilitati in dipendenza dell'organizzazione locale”*. *“Un'efficace opera di depopolamento si raggiunge quando vengono abbattuti il doppio dei cinghiali abbattuti normalmente durante l'attività venatoria”*. Ebbene, appare possibile trarne che tale pressione venatoria in funzione di controllo dovrà localizzarsi - a partire dall'individuazione di una zona infetta - proprio nel perimetro stabilito al di fuori di tale area allo scopo di allentare l'afflusso di popolazioni di cinghiali verso l'area interessata dal

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

focolaio, nonché di favorire l'isolamento degli esemplari già al suo interno, in ossequio ai principi di stretta necessità e proporzionalità testé esaminati.

4) LE MISURE NEI CONFRONTI DEI SUIDI ED IL CASO DEI PET PIG, LA NECESSITÀ ED URGENZA DELLA REGOLAZIONE DELLA MATERIA A TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE COINVOLTI

Nell'ambito delle disposizioni per il controllo della peste suina africana, i piani nazionali di gestione dell'epidemia ed il manuale per la gestione delle emergenze epidemiche, emerge con chiarezza che ciascuna misura - come ricordato in precedenza per i cinghiali - non potrà in ogni caso oltrepassare i limiti della "necessità" e della "proporzionalità" rispetto alla situazione epidemiologica in atto, avuto riguardo anche delle specifiche realtà alle quali le stesse si rivolgeranno ed al quadro normativo europeo e nazionale di riferimento.

Preme a tal proposito rammentare come proprio su questo profilo si sia concentrata la contestazione dell'Associazione al dispositivo ministeriale del 18 gennaio 2022 che prevedeva l'abbattimento indiscriminato di tutti i suidi detenuti in stabilimenti di qualsivoglia tipo all'interno delle zone infette.

Ebbene, in tale occasione, si è proceduto ad evidenziare la "non necessità" e "non proporzionalità" di una misura tanto abnorme, tanto più se applicata a suidi (siano essi suini domestici o selvatici) detenuti unicamente come animali da compagnia, e pertanto non inseriti all'interno del circuito alimentare. Al fine di contenere la malattia, si ribadisce invece la necessità di stabilire in via prioritaria misure di biosicurezza non cruente e commisurate al rischio effettivo di diffusione.

Per quanto riguarda i suidi, infatti, è cruciale fare una distinzione pratica tra suidi detenuti in allevamento per finalità commerciali (quant'anche in allevamenti brado, semi brado e familiare) e suidi detenuti sempre più per finalità d'affezione (seppur per prassi identificati come allevamento familiare per motivi legati alla registrazione degli animali).

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Nel caso che ci interessa deve quindi rilevarsi come i **suidi detenuti, laddove sottratti allo scopo produttivo – devono considerarsi a tutti gli effetti “animali d’affezione” o “da compagnia” e non “da reddito” e quindi detenuti in allevamenti familiari per finalità commerciali**, come riconosciuto dall’Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003 recepito con D.P.C.M 28 febbraio 2003.

In tale provvedimento chiaramente si prevede che sia considerato tale *“ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.”* L’elencazione sopra riportata non rappresenta un numero chiuso, al contrario, la categoria degli animali di affezione si è ampliata progressivamente, alla luce della sempre più crescente sensibilità sociale sul tema della protezione delle specie animali che convivono con l’uomo e **ricomprende ormai pacificamente gli animali cosiddetti impropriamente ‘da reddito’ quali suidi, ovini, caprini, come può evincersi da tutti i casi di cittadini coinvolti in questo caso.**

Per animale di affezione o da compagnia si intende, quindi, un animale che l’uomo tiene con sé non per motivi economici e di sfruttamento ma per caratteristiche proprie dell’animale, e per la relazione che si instaura con l’uomo di compagnia - appunto - e benessere, nel rispetto delle necessità etologiche della specie. A tal proposito si rileva come per la tutela degli animali di affezione (o compagnia), il diritto europeo prevede una serie di atti specifici, nonché l’applicazione delle norme generali in materia di tutela del benessere degli animali. In primo luogo, la Convenzione europea, ‘Per la protezione degli animali da compagnia’ (conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia con la legge n. 201/2010, ‘Protezione degli animali da compagnia’), sancisce i principi fondamentali relativi alla garanzia del benessere di questi animali (ossia, non causarne inutilmente sofferenze o angosce, né dare luogo al loro abbandono, ecc.), nonché detta una serie di prescrizioni relative al loro mantenimento, alla riproduzione, ai limiti di età per l’acquisto, all’addestramento, ecc. Il concetto di animale da compagnia è definito dalla

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia in base a cui può ritenersi tale *'ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia'*¹ ed all'art. 3 è previsto che *'Principi fondamentali per il benessere degli animali 1. Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia.'*

Ciò premesso, deve poi considerarsi che per quanto riguarda i suidi, in base al Decreto legislativo n. 200 del 26/10/2010, ciascun suide deve essere registrato in Banca Dati Nazionale, e questo in quanto, ai meri fini della tracciabilità, anche coloro che detengono suidi come animali da affezione ad oggi devono richiedere un codice stalla nonostante non sia di fatto un allevamento per finalità commerciale. Si tratta, dunque, di una misura limitata all'identificazione dell'animale che non comporta però l'automatismo che quel singolo suide, detenuto in taluni casi per affezione, possa essere realmente annoverato nella qualifica di allevamento familiare, brado o semibrado.

Infatti, in presenza di un fragoroso vuoto normativo sulla disciplina dei suidi (ed altri animali 'da reddito' detenuti "d'affezione"), i privati cittadini (tanti) che adottano e vivono con questi animali sono costretti a registrarli con codice stalla che corrisponde ad allevamento, in genere brado o familiare, quando di fatto la loro detenzione è meramente a titolo familiare/affettivo, non lucrativo.

Tale detenzione di uno o più suidi come animali "da compagnia", non utilizzati per la riproduzione e che non entrano nella filiera alimentare, non rappresenta un rischio sanitario e senz'altro non può essere paragonabile a quello degli allevamenti intensivi dove l'alta numerosità e densità di animali può favorire il contagio e la diffusione della malattia.

Alla luce del quadro normativo fin qui citato, le misure da adottarsi nei confronti dei suidi sia selvatici che detenuti, devono essere adottate seguendo un principio di gradazione e proporzionalità adeguata e rigorosa, escludendo la loro uccisione come misura di controllo. In caso contrario, ogni provvedimento che dispone arbitrariamente l'uccisione di questi animali, in

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

assenza di motivazione, sarà viziato di illegittimità anche ai sensi dell'art. 544 -bis c.p. 'uccisione non necessitata'.

Sul punto ci si rifà al Decreto Presidenziale del Tar Trento n.15 del 2020 che, nel sospendere la scelta di uccidere un orso in Trentino per motivi di sicurezza ed ordine pubblico segnalava come *'Ritenuto, peraltro, che tali valutazioni – espressamente consentite, tra l'altro, anche dal vigente Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi Centro – Orientali (PACOBACE) - debbono allo stesso tempo essere improntate ad altrettanto puntuali valutazioni di proporzionalità delle misure da adottare, anche con riguardo – nel caso di specie – alle concorrenti necessità di conservazione di una specie animale a suo tempo reintrodotta nel territorio della Provincia autonoma di Trento con notorio e rilevante impiego di pubbliche risorse e consistente sforzo organizzativo a beneficio dell'ecosistema, e che pertanto, in via cautelare, può essere – allo stato – contingentemente non applicata la misura dell'abbattimento di cui al § 3.4.2. lett. k) del predetto PACOBACE, dovendo l'Amministrazione provinciale discretivamente e motivatamente individuare altre azioni cc.dd. "energetiche", parimenti contemplate a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica dal medesimo § 3.4.2 del PACOBACE, quali la "cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio", ovvero la "cattura per captivazione permanente" (cfr. *ivi*, rispettivamente, lett. i e j);*

Alla luce di queste argomentazioni, successivamente condivise dal Ministero della Salute, si è ottenuta infatti una revisione della posizione da parte del Ministero della Salute che ha riconosciuto la presenza sul territorio nazionale di suidi tenuti come animali da compagnia in una moltitudine di situazioni, ed ha ritenuto quindi di esplicitare la sua posizione sul tema.

Come recita, infatti, la Nota Ministeriale del 04/02/2022 *"tenuto conto tuttavia che in alcune realtà sporadiche comprovate, suidi vengono detenuti per finalità diverse dalla produzione zootecnica o alimentare si ritiene derogabile la procedura di macellazione per questi ultimi purché sia garantito il rigoroso rispetto di tutte le misure di biosicurezza utili ad evitare l'infezione da PSA e la sua diffusione"*: fatto salvo il rispetto delle norme di biosicurezza, nessuna

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

ulteriori misure cruente di controllo della malattie potrà essere applicata ai suidi d'affezione.

In tale nota, preme ricordare, il Ministero riconosce anche la necessità di istituire una anagrafe che possa regolarizzare tutti quegli animali tenuti unicamente in qualità di animali d'affezione e però ancora oggi registrati in Banca Dati Nazionale sotto diciture non appropriate, quali allevamento familiare per autoconsumo, e allevamento allo stato brado o semi-brado.

Alla luce di quanto sopra riportato, riteniamo quindi fondamentale che il Decreto Legge in oggetto preveda, ai fini del contenimento della Peste Suina Africana, che vengano applicate ai suidi domestici unicamente le misure di biosicurezza, non cruente ed altresì efficaci nell'impedire la diffusione della malattia. Al fine di garantire la proporzionalità delle misure, inoltre, appare fondamentale dare seguito quanto prima alla istituzione di una apposita anagrafe per tutti i suidi detenuti come animali da compagnia, permettendone la corretta registrazione in Banca Dati Nazionale.

5) PROPOSTA EMENDAMENTI LAV AL DECRETO LEGGE

A partire da tale quadro, le modifiche proposte mirano a delineare un quadro uniforme di intervento articolato su due livelli:

- i vari piani generali demandati alle Regioni (che riguardano sia la realtà zootecnica, sia quella dei cinghiali selvatici, nonostante l'attuale formulazione sembri invece riferirsi solo alla gestione del cinghiale) per la gestione, il controllo ed eventuale eradicazione dell'epidemia che prevedono misure di biosicurezza negli allevamenti (al momento non previste dal Decreto-Legge che si limita all'art. 1 comma 7 a prevedere poi un decreto ministeriale successivo su questo) nonché metodi ecologici per la gestione dei cinghiali e piani di controllo degli stessi ammissibili esclusivamente nelle zone ritenute focolaio;

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

- provvedimenti di esecuzione attuativi dei piani che saranno all'occorrenza emanati dalle Regioni interessate da eventuali focolai, previo parere vincolante ISPRA - che si pronuncia anche rispetto agli effetti che tali piani hanno nei confronti della biodiversità - aventi ad oggetto l'applicazione di misure di intervento sui cinghiali ai fini di eradicazione dell'epidemia.

Fondamentale è apparso rimarcare che presupposto necessario per l'applicazione delle misure di controllo del cinghiale ai fini della eradicazione della PSA è in ogni caso l'individuazione preventiva di una zona infetta, come previsto anche dalla normativa europea, anche al fine di evitare una pericolosa e non necessitata deregulation della caccia al cinghiale dietro la paventata motivazione della eradicazione della peste suina. Come, infatti, precisato da ISPRA, la densità del cinghiale non ha effetti significativi sulla persistenza in natura della Peste suina africana. La notevole resistenza del virus nell'ambiente fa sì che la malattia continui a circolare per anni, anche in popolazioni di cinghiale a densità bassissime (es. circa 0,5/km²).

Parallelamente, si è poi ribadita la necessità per i piani generali di essere sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale, proprio in ragione delle ampie ripercussioni sull'ambiente che tali strategie implicano.

Si è altresì ritenuto necessario esplicitare il carattere prioritario delle misure non cruente di biosicurezza ai fini del contenimento della PSA sia nei suidi selvatici che nei suidi detenuti, che deve obbligatoriamente passare da una attenta valutazione della tipologia di allevamento e della modalità di detenzione dei suidi domestici nelle zone infette o confinanti.

Infine, si è previsto per i suidi detenuti come animali da compagnia e non a fini produttivi, che vengano a trovarsi in zone infette o confinanti, l'applicazione delle esclusive misure di biosicurezza, ritenendole mezzi sufficienti e proporzionati di prevenzione e controllo dell'epidemia nei confronti di animali sottratti al consumo e detenuti secondo modalità che ne assicurano automaticamente l'isolamento, riprendendo quanto previsto nella

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Nota di chiarimento del 04/02/2022 del Ministero della Salute a firma del Direttore Generale Dott. Lecchini, la quale chiarisce che *“tenuto conto, tuttavia, che in alcune realtà sporadiche comprovate, suidi vengono detenuti per finalità diverse dalla produzione zootecnica o alimentare si ritiene derogabile la procedura di macellazione per questi ultimi purché sia garantito il rigoroso rispetto di tutte le misure di biosicurezza utili ad evitare l’infezione da PSA e la sua diffusione.”*

PROPOSTA DI EMENDAMENTI al Decreto-Legge 17 febbraio 2022, n. 9

1) All’art. 1, comma 1:

Dopo *“...la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa), che include”* aggiungere *“in via prioritaria, parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento o detenzione.”*

2) Sempre all’art. 1, comma 1:

Dopo *“la ricognizione della consistenza della specie”* aggiungere *“di cinghiale”*.

3) Sempre all’art. 1, comma 1:

Dopo *“suddivisa per provincia, l’indicazione”,* sostituire *“dei metodi ecologici”* con *“e le modalità di attuazione dei metodi ecologici tra cui restrizioni alle attività venatorie”*.

4) Sempre all’art. 1, comma 1:

Dopo *“delle aree di intervento diretto, delle modalità”* eliminare *“dei tempi e degli obiettivi annuali”*.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

5) Sempre all'art. 1, comma 1:

Al termine del comma 1, inserire un nuovo capoverso: “Il prelievo di cinghiali è ammissibile esclusivamente nei territori in cui sia stata individuata e circoscritta un’area infetta da Peste Suina Africana conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ed è disposto in tali casi con provvedimento attuativo del Piano da parte della Regione, previo specifico parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che valuta entro venti giorni anche le ricadute generali di tali provvedimenti sulla biodiversità alla luce dei tempi e modi proposti”.

6) All'art. 1, comma 2:

Dopo “I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle disposizioni:” (prima dell’elenco già esistente) aggiungere:

“a) REGOLAMENTO (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016;

b) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019;

c) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/689 del 17 dicembre 2019”;

d) D. Lgs. n. 54/2004, in attuazione della Direttiva 2002/60/CE

7) All'art. 1, comma 3:

Eliminare l'intero comma: “Ai fini della gestione, i Piani regionali sono adottati in conformità al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «Gestione del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione» redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica”.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

8) All'art. 1, comma 4:

Dopo "Tenuto conto dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana" eliminare "e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari".

9) Sempre all'art. 1, comma 4:

Dopo "i Piani regionali di cui al comma 1" eliminare "fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione in materia di valutazione ambientale, non".

10) All'art. 1 aggiungere il comma 8:

"Per i suidi sani detenuti come animali da compagnia e non a fini produttivi, che si trovino in zone infette o confinanti, si applicano unicamente le misure di biosicurezza non cruenta per il contenimento della Peste Suina Africana essendo escluso l'abbattimento preventivo."

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma
t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale